



COMUNE DI VISCHE

Città Metropolitana di Torino

Delibera N.

28

ORIGINALE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO : ADOZIONE PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE N° 26 AL P.R.G.C. AI SENSI ART. 17 , COMMA 7, L.R. 56/77

L'anno **2021**, addì **ventidue**, del mese di **luglio**, alle ore **ventuno** e minuti **zero**, nel salone Pluriuso, come previsto dall'art. 3, comma 2, del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale.

All' appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
MERLO FEDERICO	Sindaco	X	
BARO SARA FRANCESCA	Vice Sindaco	X	
CAMOLETTO PAOLA	Consigliere	X	
GERMANO PAOLO	Consigliere		X
FIORETTA GIOVANNI	Consigliere	X	
ACOTTO ALESSANDRO	Consigliere	X	
VOLPE ANTONELLA	Consigliere		X
VEGLIA STEFANIA	Consigliere	X	
ROSSI MARINA	Consigliere	X	
ACOTTO ANNA	Consigliere	X	
VILLA VERCELLA ANTONIO FULVIO	Consigliere	X	
Totale		9	2

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale Signor **VITERBO Dr. Eugenio** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **MERLO FEDERICO** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione n. 28 del 22/07/2021

OGGETTO: ADOZIONE PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE N° 26 AL P.R.G.C. AI SENSI ART. 17, COMMA 7, L.R. 56/77

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che con deliberazione della Giunta Regionale n. 119-35711 in data 27/02/1990 il P.R.G.I. è stato approvato dalla Regione Piemonte, ai sensi della L.R. 56/77 e sue modificazioni;
- che con deliberazione Giunta Regionale n.8-1350 in data 20.11.2000 è stata approvata dalla Regione Piemonte la Variante Generale al Piano Regolatore Intercomunale vigente;

VISTA la delibera G.C. n. 59 del 17.12.2015 avente oggetto “Atto di indirizzo affidamento incarico redazione variante P.R.G.C. ai sensi artt. 17 comma 7 L.R. 56/77.”;

VISTA la determinazione U.T.C. N° 107 del 20/12/2015 ad oggetto “affidamento incarico redazione variante parziale al p.r.g.c. n° 26.”

DATO ATTO CHE la proposta di variante con la redazione del prescritto Documento Preliminare è stata sottoposta alla procedura di verifica dell’assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica con la prevista fase di consultazione, ai soggetti competenti in materia ambientale con nota prot. 855 del 23/02/2021;

VISTI I PARERI pervenuti dagli organi competenti:

- Arpa (prot. 1330 del 23/03/2021): *“Si ritiene che non siano ipotizzabili impatti ambientali significativi conseguenti ad essa e che pertanto possa essere esclusa dalla fase di valutazione della procedura di VAS.”;*

DATO ATTO CHE in data 27.05.2021 l’organo tecnico per la valutazione ambientale strategica (VAS) ha deliberato di escludere dalla procedura di VAS la variante suddetta previa consultazione dei soggetti con competenze ambientali, con il seguente parere *“esprime parere di esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica”;*

DATO ATTO CHE La variante viene assunta, su segnalazione di privati, per eliminare capacità edificatorie su terreni che dal 2000 (anno di adozione dell’ultima variante generale di PRG) ad oggi non hanno registrato interesse dal punto di vista residenziale/produttivo; tali modifiche rientrano nella tipologia delle variazioni che possono essere effettuate con le varianti parziali ai sensi del 5° comma dell’art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.

“Più nello specifico, si tratta rispettivamente di 2 interventi, uno di eliminazione di un’area residenziale di nuova espansione, assoggettata a strumento urbanistico esecutivo, localizzata in area decentrata e priva di viabilità d’accesso esistente, l’altro di eliminazione di un’area a destinazione d’uso produttiva di completamento, caratterizzata da terreno in forte pendenza e dunque ai fini pratici inutilizzabile.”

DATO ATTO CHE, secondo i disposti 7° comma dell’art. 34 della L.R. 3/2013, vengono elencate le condizioni per cui la variante è classificata come parziale:

- non modifica l’impianto strutturale del PRG vigente;
- non modifica la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovra comunale e non statuisce normative o tecniche a rilevanza sovra comunale;
- non riduce la quantità globale delle aree per servizi per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di legge;
- non aumenta la quantità globale delle aree per servizi per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
- non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all’atto dell’approvazione del PRG vigente;

- non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento;
- non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
- non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24 della LR 56/77 e s.m.i., nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.
- non prevede aumenti di capacità insediativa;
- rientra nella tipologia delle Varianti parziali escluse dalla VAS (cfr deliberazione organo tecnico);
- la variante non reca la previsione di interventi soggetti a procedure di VIA;
- la variante non prevede la realizzazione di nuovi volumi o di nuove superfici utili lorde al di fuori delle perimetrazioni del centro abitato di cui all'articolo 14, comma 1, numero 3), lettera d bis) della L.U.R.;
- la variante non riduce la tutela relativa ai beni paesaggistici prevista dallo strumento urbanistico o le misure di protezione ambientale derivanti da disposizioni normative;
- la variante non incide sulla tutela esercitata ai sensi dell'articolo 24 della LR 56/77 e s.m.i.;
- la variante non comporta variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente;

DATO ATTO che le variazioni apportate al P.R.G. dalla presente variante sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni;

DATO ATTO che il Comune di Vische è classificato in zona "4" Classi a bassa sismicità e quindi in applicazione della circolare del Presidente della Giunta Regionale 27.04.2044 n.° 1/DOP, non vige l'obbligo del parere dell'Ufficio Tecnico Regionale di cui all'art. 89 del D.P.R. n.° 380/01 e s.m.i.;

VISTI ora gli elaborati progettuali del progetto preliminare di variante redatti dall'Arch. Aime, consistenti in:

- Relazione Tecnica;
- documentazione fotografica;
- Allegati schede di piano

Elaborati cartografici P.R.G.C.

Elaborati grafici aggiornati alla data di giugno 2021

- Tav C2 Assetto generale del piano;
- Tav C3 Aree urbanizzate e urbanizzande;
- Tav. C3.2 Cascine Pratoferro;

Elaborati grafici Variante Parziale aggiornati alla data di luglio 2021

- Tav C2 Assetto generale del piano;
- Tav C3 Aree urbanizzate e urbanizzande;
- Tav. C3.2 Cascine Pratoferro;

VISTA la sottostante tabella, redatta ai sensi del 7° comma dell'art. 17 della L.R.56/77, contenente il prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa residenziale del PRG vigente:

DENOMINAZIONE AREA	RIFERIMENTO CARTOGRAFICO	ABITANTI ESISTENTI	ABITANTI PREVISTI	INCREMENTO
Area residenziale consolidata	RD	635	665	30
Area residenziale di riordino	R / R	116	116	0
Area residenziale di completamento	RE	348	400	52
Area residenziale di espansione	RF	0	138	138
Area rurale in ambito residenziale	RA	40	40	0
Area produttiva / commerciale	P / T	23	31	8
Area destinata alla residenza di tipo sanitario assistenziale	RC	0	70	70
Area residenziale di tipo religioso	RS	35	38	3
Area utilizzata a fini agricoli	A	218	218	0
Art. 44 N.T.A.	N.T.A.	0	44	44
TOTALE		1.415	1.760	345

La Capacità Insediativa Residenziale di Piano non è mai stata modificata quantitativamente da parte delle Varianti Parziali precedentemente approvate, nonché dalla presente Variante Parziale di piano. In particolare la presente Variante, nonché il complesso delle varianti precedentemente autorizzate, non hanno modificato i parametri di cui al comma 7 dell'art 17 della L.R. 56/77, con particolare riferimento ai punti:

- c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
- d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
- e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al 4 per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;
- f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;

VISTA la L.R. 56/77 così come modificata dalla L.R. n° 3 del 25/03/2013;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio tecnico, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL 267/2000;

CONSIDERATO che sono presenti n. 9 membri su 11 assegnati, incluso il Sindaco, e che, pertanto, è stato raggiunto il numero legale affinché possa validamente deliberare;

A SEGUITO di votazione in forma palese, con il seguente esito:

PRESENTI: 9

ASTENUTI: 0

VOTANTI: 9

FAVOREVOLI: 9

CONTRARI: 0

D E L I B E R A

- 1) DI ADOTTARE il progetto preliminare della variante n. 26 al P.R.G.C. di Vische, composta dai seguenti elaborati:

- Relazione Tecnica;
 - documentazione fotografica;
 - Allegati schede di piano
- Elaborati cartografici P.R.G.C.
- Elaborati grafici aggiornati alla data di giugno 2021
- Tav C2 Assetto generale del piano;
 - Tav C3 Aree urbanizzate e urbanizzande;
 - Tav. C3.2 Cascine Pratoferro;

Elaborati grafici Variante Parziale aggiornati alla data di luglio 2021

- Tav C2 Assetto generale del piano;
- Tav C3 Aree urbanizzate e urbanizzande;
- Tav. C3.2 Cascine Pratoferro;

- 2) DI APPROVARE la tabella così come richiesta dal competente settore della Città metropolitana di Torino;

- 3) DI DARE ATTO che la presente variante è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attua le previsioni;
- 4) DI DARE ATTO che, secondo i disposti 7° comma dell'art. 34 della L.R. 3/2013, vengono elencate le condizioni per cui la variante è classificata come parziale:
 - non modifica l'impianto strutturale del PRG vigente;
 - non modifica la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovra comunale e non statuisce normative o tecniche a rilevanza sovra comunale;
 - non riduce la quantità globale delle aree per servizi per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di legge;
 - non aumenta la quantità globale delle aree per servizi per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
 - non incrementa la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente;
 - non incrementa le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento;
 - non incide sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modifica la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
 - non modifica gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24 della LR 56/77 e s.m.i., nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.
 - non prevede aumenti di capacità insediativa;
 - rientra nella tipologia delle Varianti parziali escluse dalla VAS (cfr deliberazione organo tecnico);
 - la variante non reca la previsione di interventi soggetti a procedure di VIA;
 - la variante non prevede la realizzazione di nuovi volumi o di nuove superfici utili lorde al di fuori delle perimetrazioni del centro abitato di cui all'articolo 14, comma 1, numero 3), lettera d bis) della L.U.R.;
 - la variante non riduce la tutela relativa ai beni paesaggistici prevista dallo strumento urbanistico o le misure di protezione ambientale derivanti da disposizioni normative;
 - la variante non incide sulla tutela esercitata ai sensi dell'articolo 24 della LR 56/77 e s.m.i.;
 - la variante non comporta variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente.
- 5) DI DARE ATTO che le variazioni apportate al P.R.G. dalla presente variante sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni;
- 6) DI INVIARE la delibera di approvazione della variante ed i relativi allegati alla Città metropolitana di Torino come richiesto dal comma 7 dell'art. 17 della L.R. n.ro 56/77 e s.m.i..

Successivamente, considerata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, in modo di consentire al Comune di Vische lo svolgimento delle ordinarie attività amministrative, con successiva idonea votazione espressa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito:

PRESENTI: 9

ASTENUTI: 0

VOTANTI: 9

FAVOREVOLI: 9

CONTRARI: 0

DELIBERA

- 1) di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. 267/2000.

Si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

- Non si rilevano riflessi né diretti né indiretti sulla situazione economico – finanziaria e sul patrimonio dell'Ente
- Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

F.to MERLO FEDERICO

IL SEGRETARIO COMUNALE

VITERBO Dr. Eugenio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

N. _____ REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

Certifico io Segretario Comunale previa dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 27/07/2021 all'Albo Pretorio ove rimane esposta per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000.

Vische, li 27/07/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to VITERBO Dr. Eugenio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 D.Lgs.267/00)

Si certifica che la suesesa deliberazione viene pubblicata nelle forme di legge all' Albo Pretorio del Comune e, se non riporterà nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, la stessa diverrà esecutiva ai sensi del 3° comma dell 'art. 134 del D.L.vo 267/2000.

X Si certifica che la su estesa deliberazione, data l' urgenza, è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell 'art. 134 del D.L.vo 267/2000.

Vische, li **22-lug-2021**

IL SEGRETARIO COMUNALE

VITERBO Dr. Eugenio

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Copia conforme all'originale in formato digitale.

Vische, li 27/07/2021

Il Segretario Comunale
F.to VITERBO Dr. Eugenio

=====